



COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 15 del 23/04/2024

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 PIANO FINANZIARIO 2022-2025 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Aprile alle ore 21:15 in Voghera nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA ed in diretta streaming di PRIMA convocazione

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
ACHILLE CRISTIAN	X		CHINDAMO GLORIA	X	
AFFRONTI NICOLA	X		GHEZZI PIER EZIO	X	
ALBERTI MARIA TERESA	X		GIACALONE ALESSANDRO	X	
ALBINI PIERFELICE		X	GIOVANETTI MATTEO	X	
ANSELMI LAURA		X	GIUGLIANO VINCENZO	X	
AZZARETTI MARINA	X		LUCCHINI ELENA	X	
BALDUZZI ILARIA		X	MARFI ANTONIO	X	
BARBARINI GIORGIO	X		PIOMBINI ELISA	X	
BOVONE ANDREA	X		ROCCA ELENA	X	
BRUNO DANIELE	X		SALERNO DANIELE	X	
CALABRO' MICHELE		X	TURINI FRANCESCA	X	
CALIFANO ANTONIO	X		GARLASCHELLI PAOLA (Sindaco)	X	
CARBONE GIUSEPPE	X				

Presenti: 21 - Assenti: 4

Sono nominati scrutatori: ===

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Anna Sacco Botto, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Prof. Daniele Salerno, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROF. DANIELE SALERNO

enuncia l'argomento e, dopo aver dato la parola all'Assessore al Bilancio - Simona Virgilio, lascia temporaneamente la sala di riunione.

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Ing. Gloria Chindamo. I presenti sono n. 20.

Assessore al Bilancio - Simona Virgilio: "Come diceva appunto il Presidente, questa sera portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale l'adozione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 Piano Finanziario 2022-2025 per l'applicazione della tassa rifiuti TARI e l'approvazione delle relative tariffe e anche la definizione delle scadenze di versamento.

Questo provvedimento è già stato trattato in Commissione l'altra sera e stasera, appunto, passa all'approvazione del Consiglio Comunale.

Entrando nel merito dell'illustrazione del provvedimento, con la deliberazione ARERA n. 363 del 2021 è stato approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Il nuovo metodo tariffario, introdotto da ARERA, demanda a un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. La successiva deliberazione ARERA n. 389 del 2023 ha quindi approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti; con la determina 1 del 06/11/2023 ARERA, in attuazione della previsione contenuta nella deliberazione n. 389 del 2023, ha adottato il tool di calcolo comprensivo del piano economico finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema tipo di dichiarazioni di veridicità per i gestori, introducendo altresì alcune novità nel tool di calcolo.

ARERA nell'ambito dei compiti assegnati dalla vigente legislazione ha anche adeguato il limite massimo di crescita e, dato che i bilanci hanno sofferto un aumento dei prezzi dei carburanti, delle energie, delle materie prime, dei servizi rispetto a quelli del 2021, ARERA ha previsto di poter recuperare tali maggiori costi con l'effetto di determinare un aumento massimo del 9,6% delle tariffe. Pertanto, a seguito delle necessarie verifiche, con determinazione n. 388 dell'11 aprile 2024 del Settore Lavori Pubblici è stato validato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano finanziario 2022-2025, che comprende anche lo schema dei costi complessivi 2024-2025, con anche la relazione di accompagnamento formulato, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotti da ciascun gestore e anche delle dichiarazioni di veridicità.

Il piano finanziario validato per il biennio 2024-2025 comporta poi una definizione del piano tariffario con un incremento al di sotto del limite di crescita previsto da ARERA. Di conseguenza, l'art. 3, convertito dalla Legge 15 del 2022, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Quindi, con il presente provvedimento si delibera di adottare l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico-finanziario, così come definito e validato dall'Ente territorialmente competente, come da determinazione del Dirigente dei Lavori Pubblici, determinazione n. 388 dell'11 aprile 2024, al fine di poter disporre di elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI per il 2024, quindi andiamo ad approvare, per l'anno 2024 e nel rispetto delle deliberazioni, le due deliberazioni 363/2021 e 389/2023, le tariffe TARI.

Per quanto riguarda le tariffe per utenze domestiche, a titolo esemplificativo, andiamo a prendere, ad esempio, la fascia C, con un nucleo familiare di tre componenti e, per quanto riguarda la parte fissa, abbiamo un importo di Euro 1,20 al metro quadrato, mentre per quanto riguarda la parte variabile Euro 157,31, sempre come parte variabile; questo a titolo esemplificativo.

Andando sulle tariffe per le utenze non domestiche, ad esempio, possiamo prendere, a titolo esemplificativo, gli uffici, le agenzie con una tariffa quindi di 5,23 Euro al metro

quadrato; piuttosto che, per quanto riguarda le attività artigianali, tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista: 4,74 Euro al metro quadrato; poi ancora bar, caffè, pasticcerie, gelaterie: 16,89 Euro.

Abbiamo previsto, in deroga a quello che è il regolamento, la possibilità di pagare in quattro rate e non tre, quindi con scadenze per il 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2024, con un saldo finale per il 10 dicembre 2024, questo rispetto alle tre rate previste prima e in deroga per dare un'ulteriore possibilità nel pagamento. Inoltre, andiamo ad approvare le agevolazioni per chi ha un ISEE di un certo tipo e quindi che rispetta certi criteri e andiamo ad approvare la riduzione della parte variabile pari al 30% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale del Comune e per quelli che andranno ad acquisire i requisiti per il 2024; ancora andiamo ad approvare, per l'anno d'imposta 2024, un'agevolazione pari al 30% della parte variabile, quale bonus per il disagio economico, per i nuclei familiari diversi da quelli che ho indicato prima, con indicatore ISEE non superiore a 10.000 Euro.

Al fine di ottenere il riconoscimento di questo bonus per il disagio economico, sarà necessario presentare istanza all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie da predisporre mediante il modulo presente e messo a disposizione sul sito dell'Ente, entro il 15 ottobre 2024, ovviamente allegando l'ISEE in corso di validità, oppure l'ISEE corrente.

Inoltre andiamo a confermare, al fine di favorire l'avvio di attività di co-working nel Centro Storico cittadino, una riduzione per i primi due anni del 30% della parte variabile della tassa rifiuti e, ancora, andiamo ad agevolare il riuso delle unità immobiliari sfitte da almeno un anno site in Centro Storico nell'ambito del Distretto del Commercio, mediante l'insediamento di nuove attività o attività che vanno ad ampliare la propria sede di commercio di vicinato, artigianato o terziario avanzato per un periodo di tre anni e quindi un'applicazione di una riduzione della parte variabile pari al 50%. Inoltre andiamo ad agevolare la realizzazione di immobili finalizzati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o terziario avanzato e il riuso di immobili o rigenerazione urbana finalizzati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o terziario avanzato, con esclusione di quelli dedicati alla logistica e alla media e grande distribuzione con l'applicazione di una riduzione pari al 70% per quanto riguarda la parte variabile. Questa riduzione sarà riconosciuta, ovviamente, a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica.

Andiamo a confermare di avvalerci di quanto previsto dalla deliberazione ARERA, individuando quale soggetto competente e obbligato agli adempimenti, ovviamente, ASM Voghera S.p.A.”

Si registrano i seguenti interventi:

Cons. Antonio Califano: “Vorrei solo sottoporre, così, una domanda a botta calda, ascoltando anche un po' la relazione che c'è stata, sicuramente ci sono dei gap da valutare, soprattutto sulle utenze domestiche e, così, una domanda mi sorgerà spontanea, se è stata fatta una stima di una famiglia media, tre persone, che abita in 100 metri quadri in centro a Voghera, quale può essere l'impatto, di fatto, di questa revisione, ecco, perché, a naso, insomma, l'impatto pare che non sia secondario, però mi affido a voi.”

Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Claudia Filippi: “Dalle stime che sono state fatte, prendendo proprio, diciamo, la famiglia tipo e la casa tipo, parlando di una superficie, ai fini TARI, che è l'80% della superficie calpestabile, quindi per un appartamento, per una casa di 100 metri quadri, la superficie ai fini TARI è 80 metri quadri; una famiglia di tre persone, più o meno l'importo corrisponde a circa 20 Euro all'anno, sostanzialmente. Se invece andiamo su case con una superficie più elevata, un numero di componenti superiore, ovviamente questo importo può aumentare, però ecco, nella stragrande maggioranza delle case, o comunque delle abitazioni, che hanno 3/4 componenti e una superficie media di 80-85 metri quadri, siamo attorno ai

20 Euro, considerando un box, nel senso che abbiamo preso, a titolo esemplificativo, che in questa casa ci sia abbinato anche un box.”

Cons. Nicola Affronti: “Per quanto riguarda, diciamo, si è fatto l'esempio delle gelaterie o, comunque, altri esercizi, l'aumento, diciamo, di un esercizio medio che è presente a Voghera quanto potrebbe essere? Perché sappiamo che chi fa commercio, magari pizzerie o gelaterie, paga già delle tariffe per la TARI molto, molto elevate proprio in considerazione del fatto che produce più rifiuti.”

Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Claudia Filippi: “Avevamo fatto, ad esempio, il caso di una panetteria che ha una dimensione di circa 70 metri quadri come superficie rilevante ai fini della tassa rifiuti, parliamo di circa 87 Euro all'anno e poi può variare un pochino.

Adesso stavo cercando se avevo anche un bar, sì, ecco, invece un bar di una dimensione abbastanza rilevante, nel senso che parliamo di circa 230 metri quadrati, che quindi è veramente tanto, sale attorno ai 300 Euro.”

Cons. Nicola Affronti: “Quindi, per fare un esempio della panetteria e del bar, diciamo 80 Euro in più o 300 Euro in più rispetto all'anno precedente, il totale che vengono a pagare cos'è? Comprensivo degli 87 Euro e rotti e dei 300 Euro, per fare un esempio, perché sono già.”

Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Claudia Filippi: “Per quello che riguarda questa panetteria, siamo attorno agli 850 Euro, invece il bar che però, ripeto, questo che abbiamo preso a titolo esemplificativo è veramente molto grande, siamo attorno ai 3.500 Euro, complessivamente.”

Cons. Pier Ezio Ghezzi: “Dichiarazione di voto, almeno se non ci sono altre domande.”

Vice Presidente del Consiglio Comunale – Ing. Gloria Chindamo: “Avete domande per ASM prima della dichiarazione di voto? Perfetto, allora procediamo.”

Cons. Pier Ezio Ghezzi: “Approvare il sistema tariffario, con gli aumenti, le diminuzioni, la defiscalizzazione e le facilitazioni significa, di fatto, approvare, ecco, è un'altra musica, non è un Regolamento, significa approvare tariffe che hanno come specchio dietro il servizio e, dal nostro punto di vista, approvare queste tariffe significa approvare che la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nella città di Voghera è adeguato, corrisponde a quelli che sono gli standard ed è, come dire, in peuvant, in miglioramento.

Non ci sono assolutamente queste condizioni, anzi, si sta retrocedendo, vedremo poi, insomma, i dati analitici quando ci saranno forniti, quindi è chiaro che c'è un giudizio, come dire, che si ammantava di politica, ma che non può che essere la conseguenza dello stato in cui si trova oggi la gestione e la raccolta e i risultati che pervengono mese per mese, quindi il nostro è un voto contrario, decisamente e convintamente contrario.”

Cons. Nicola Affronti: “Per dichiarazione di voto. Chiaramente ringrazio la Dirigente per avere risposto puntualmente a tutte le domande, però da queste risposte si evince che, al di là delle presunte agevolazioni che ci sono, ancora una volta le famiglie, le attività pubbliche, gli esercizi pubblici, pagheranno di più rispetto all'anno scorso e il nostro voto, come Gruppo consiliare dell'UDC, sarà contrario proprio perché, nell'ottica del nostro intervento precedente, la TARI deve andare a scoprire tutta quella che è l'evasione per fare in modo che più persone pagano e più diminuisce il costo pro capite che i cittadini si devono sobbarcare anche per chi non paga la tassa rifiuti. Quindi il nostro voto, come Gruppo UDC, sarà un voto contrario proprio perché siamo contrari agli aumenti delle tariffe.”

Cons. Antonio Marfi: “Avevo già anticipato il mio voto anche sul piano finanziario e sull'approvazione delle tariffe, quindi rimane un voto contrario perché il pacchetto è questo: regolamento, tariffe, piano finanziario, è lo stesso pacchetto.”

Prima della votazione fa rientro in sala di riunione il Presidente del Consiglio Prof. Daniele Salerno il quale assume la Presidenza. I presenti sono n. 21.

Dopo gli interventi sopra riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3/08/2021 recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e l'allegato A “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2” con le relative appendici e s.m.i.;

DATO ATTO che il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR-2 introdotto da ARERA con la citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif ha previsto all'art. 7, comma 7.3 un aggiornamento biennale del piano finanziario secondo la procedura individuata dal successivo art. 8, demandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazione metodologiche puntuali;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3/08/2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

RICHIAMATA la Determina ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6/11/2023, con la quale, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della Deliberazione n. 389/2023, sono stati adottati il tool di calcolo comprensivo del piano economico finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025; lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori, introducendo altresì alcune novità nel tool di calcolo MTR-2;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 3, comma 5quinquies, DL 228/2021, convertito in L. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2014 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 44 del 7/08/2015, n. 8 del 26/02/2018, n. 4 del 28/02/2019, n. 33 del 28/06/2021, n. 15 del 27/04/2023 e n. 14 del 23/04/2024;

PRESO ATTO dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Finanziario 2022-2025 validato dal Settore Lavori Pubblici con Determinazione n. 388 del 11/04/2024 in osservanza a quanto previsto da ARERA con l'art. 27 e ss. dell'Allegato 1 alla Deliberazione 363/2021/ARERA e l'art. 1 della Deliberazione 389/2023/R/Rif, e comprendente lo schema dei costi complessivi 2024-2025 e la relazione di accompagnamento formulata in base al modello di cui all'Allegato 2 della Determinazione 1/DTAC/2023, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 1/2023 (Allegato 1);

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, art. 7.8 fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente e ritenuto pertanto di prendere atto della documentazione richiamata ai punti precedenti;

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, definendo la tariffa stessa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata e confermato anche per gli anni successivi al 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

VISTO il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e 10 e l'art. 3, comma 12, il quale ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238, modificando in modo sostanziale le regole sulla gestione dei rifiuti e sulla classificazione tra urbani e speciali e preso atto degli orientamenti giurisprudenziali in materia;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 1, comma 652, L. 147/2013, il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2024,

alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares e Tari sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non ha dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ha potuto essere basata su criteri presuntivi;

VISTO l'art. 1, comma 653, L. 147/2013 il quale dispone che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi del servizio, per i quali deve, ai sensi del successivo comma 654, essere garantita l'integrale copertura, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VERIFICATO che il costo rilevato nell'aggiornamento del piano finanziario 2024-2025, tenuto conto delle specificità sopra esposte e di quelle dettagliate nella relazione di accompagnamento, del costo unitario della tonnellata e dei quantitativi previsti dal gestore, nonché del generalizzato rincaro dei fattori produttivi per la gestione del servizio e delle indicazioni approvate da ARERA, può essere considerato coerente con le risultanze della quantificazione del fabbisogno standard, come da prospetto reso disponibile dalla Fondazione Ifel;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui all'allegato 1 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla valutata potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 57% a carico delle utenze domestiche e 43% a carico delle utenze non domestiche (Allegato 2);

RITENUTO quindi necessario confermare gli interventi per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle categorie di utenze non domestiche a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto ora disposto dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018 (Allegato 3);

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri che riescano a garantire una adeguata ripartizione dei costi in favore di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni di riduzioni tariffarie contenute nel Regolamento per l'applicazione della TARI con riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VISTE le ulteriori riduzioni tariffarie confermate, ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, L. 147/2014, previste dal Regolamento per l'applicazione della TARI, da ultimo aggiornato con la deliberazione consiliare n. 14/2024, dando atto che la relativa copertura finanziaria è prevista in parte nel Piano finanziario ed in parte mediante specifica autorizzazione di spesa inserita nel bilancio di previsione 2024/2026 la cui copertura finanziaria è garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

RICHIAMATO l'art. 57bis, comma 2, DL 124/2019 convertito in L. 157/2019, il quale dispone che al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate e che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RITENUTO di prevedere anche per l'anno d'imposta 2024 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, una riduzione della parte variabile pari al 30% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale del Comune e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2024;

DATO ATTO che detta riduzione sarà applicata d'ufficio, sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dal Settore Servizi Sociali, con riferimento all'anno precedente, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti, consentendo un successivo riconoscimento della riduzione anche a coloro che acquisiranno successivamente i requisiti per l'anno d'imposta 2024;

RITENUTO pertanto anche, per l'anno 2024, di prevedere per le utenze domestiche la seguente agevolazione da applicare alla quota variabile della tariffa:

- un'agevolazione pari al 30% della parte variabile per disagio economico per i nuclei familiari, diversi da quelli precedenti, con indicatore ISEE non superiore ai € 10.000,00. Al fine di ottenere il riconoscimento di detto bonus per disagio economico sarà necessario presentare istanza al Servizio Gestione Entrate Tributarie, da predisporre mediante il modulo—messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, entro il 15 ottobre 2024, allegando un ISEE in corso di validità oppure un ISEE corrente in presenza di rilevanti variazioni di reddito ovvero eventi avversi (perdita di lavoro, cassa integrazione);

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 18/02/2022 avente ad oggetto "Incentivi finalizzati all'inserimento di nuove attività di lavoro a distanza in coworking nel centro storico cittadino - Atto di indirizzo", con la quale è stato approvato di prevedere incentivi volti a favorire l'avvio di attività di coworking nel centro storico cittadino, tra cui una riduzione, per i primi due anni di attività, del 30% della parte variabile con riferimento alle unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D/5 nel caso di:

- immobili inutilizzati o utilizzati solo per brevi periodi da più di un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione,
- immobili situati nel Centro storico cittadino - ricompresi nella Zona ZTS1 del PGT vigente, aventi almeno un vano con superficie di pavimento superiore a 15 mq a piano terreno, almeno una parete con vetrina o finestra prospettante direttamente sulla

pubblica via, o anche senza aperture visibili dalla pubblica via, ma in questo caso con superficie lorda di pavimento maggiore di 200 mq,
- impegno a destinare all'attività di coworking almeno il 60 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare (servizi e locali accessori esclusi).
Detta riduzione sarà riconosciuta a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica;

RICHIAMATA altresì la deliberazione Giunta comunale n. 69 del 21/03/2023 avente ad oggetto "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel comune di Voghera - Atto di indirizzo", con la quale, al fine di agevolare:

- il riuso delle unità immobiliari sfitte da almeno un anno, site in centro storico e nell'ambito del Distretto del Commercio, mediate l'insediamento di nuove attività (o attività che ampliano la propria sede) di commercio di vicinato, artigianato o terziario avanzato ha previsto per un periodo di tre anni l'applicazione di una riduzione della parte variabile pari al 50%;
- la realizzazione di immobili finalizzati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o di terziario avanzato, con esclusione di quelli destinati alla logistica e alla media e grande distribuzione, compresi negli ambiti di trasformazione produttiva (ATP) e il riuso di immobili o rigenerazione urbana finalizzati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o di terziario avanzato, con esclusione di quelli destinati alla logistica e alla media e grande distribuzione, siti in aree degradate ha previsto per un periodo di tre anni l'applicazione di una riduzione della parte variabile pari al 70%.

Dette riduzioni saranno riconosciute a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica;

VISTI la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e l'annesso Allegato A recante il "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

CONFERMATO che l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico finanziario 2022-2025, al fine di ottimizzare il servizio reso agli utenti, definisce di applicare lo schema regolatorio III;

RITENUTO inoltre di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2.4 dell'Allegato A individuando quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, ASM Voghera S.p.A., gestore delle suddette attività;

PRESO ATTO che con l'art. 1 della Deliberazione 386/2023/R/Rif ARERA a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha disposto l'applicazione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza, prevedendo che di tali componenti ne sia data evidenza nei documenti di riscossione inviati ai contribuenti;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2024;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011,

convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile U.O. Gestione Entrate Tributarie e del Funzionario Responsabile - Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane e regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale in seduta del 12/04/2024 per il successivo inoltro all'approvazione consiliare;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18/04/2024;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

Accertata la seguente votazione resa per appello nominale ai sensi di legge:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21

CONSIGLIERI VOTANTI N. 21
 Voti favorevoli n. 14
 Voti contrari n. 7 (Cons.: Nicola Affronti, Giorgio Barbarini, Antonio Califano, Pier Ezio Ghezzi, Antonio Marfi, Elisa Piombini, Francesca Turini)

Astenuti ===

DELIBERA

1. di adottare l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario così come definito e validato dall'Ente Territorialmente Competente, come da determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 388 del 11/04/2024, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine di poter disporre degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024;

2. di approvare, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e n. 389/2023/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per le utenze domestiche

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€)
Fascia A	1	0,915	76,74
Fascia B	2	1,075	122,78
Fascia C	3	1,201	157,31
Fascia D	4	1,304	199,52
Fascia E	5	1,407	249,40
Fascia F	> 6	1,488	291,60

Tariffe per le utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	1,90	2,35
2	Cinematografi e teatri	0,31	1,52	1,83
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,65	3,12	3,77
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,64	2,71	3,35
6	Esposizioni ed autosaloni	0,53	1,89	2,42
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	1,03	4,30	5,33
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	0,78	3,86	4,64
9	Case di cura e di riposto	0,72	3,51	4,23
10	Ospedali	0,77	3,51	4,28
11	Uffici, agenzie	0,94	4,29	5,23
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,67	3,04	3,71
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,27	6,48	7,75
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	6,48	7,75
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	0,91	4,43	5,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,83	3,91	4,74

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	0,75	3,68	4,43
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,79	3,88	4,67
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,98	4,90	5,88
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici, frantoi	0,79	3,51	4,30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,03	11,50	15,53
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,51	11,96	15,47
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	2,87	14,02	16,89
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	11,17	13,17
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,89	9,29	11,18
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,19	14,22	19,41
28	Ipermercati di generi misti	2,72	13,47	16,19
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	0,75	3,71	4,46

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 della Deliberazione 386/2023/R/Rif ARERA, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono applicati sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza e che di tali componenti ne sarà data evidenza nei documenti di riscossione inviati ai contribuenti;

5. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024:

- Acconto - scadenze 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2024;
- Saldo - scadenza 10 dicembre 2024;

6. stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2024 in deroga a quelle fissate all'articolo 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;

7. di approvare per l'anno d'imposta 2024 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, una riduzione della parte variabile pari al 30% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale del Comune e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2024;

8. di approvare per l'anno d'imposta 2024 una agevolazione pari al 30% della parte variabile quale bonus per disagio economico per i nuclei familiari, diversi da quelli precedenti, con indicatore ISEE non superiore ai € 10.000,00.

Al fine di ottenere il riconoscimento di detto bonus per disagio economico sarà necessario presentare istanza all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie, da predisporre mediante il modulo messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, entro il 15 ottobre 2024, allegando un ISEE in corso di validità oppure un ISEE corrente in presenza di rilevanti variazioni di reddito ovvero eventi avversi (perdita di lavoro, cassa integrazione);

9. di confermare, al fine di favorire l'avvio di attività di coworking nel centro storico cittadino, una riduzione, per i primi due anni di attività, del 30% della parte variabile della tassa rifiuti con riferimento alle unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D/5 nel caso di:

- immobili inutilizzati o utilizzati solo per brevi periodi da più di un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione,
- immobili situati nel Centro storico cittadino - ricompresi nella Zona ZTS1 del PGT vigente, aventi almeno un vano con superficie di pavimento superiore a 15 mq a piano terreno, almeno una parete con vetrina o finestra prospettante direttamente sulla

pubblica via, o anche senza aperture visibili dalla pubblica via, ma in questo caso con superficie lorda di pavimento maggiore di 200 mq,

- impegno a destinare all'attività di coworking almeno il 60 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare (servizi e locali accessori esclusi).

Detta riduzione sarà riconosciuta a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica;

10. di confermare al fine di agevolare:

- il riuso delle unità immobiliari sfitte da almeno un anno, site in centro storico e nell'ambito del Distretto del Commercio, mediate l'insediamento di nuove attività (o attività che ampliano la propria sede) di commercio di vicinato, artigianato o terziario avanzato, per un periodo di tre anni, l'applicazione di una riduzione della parte variabile pari al 50%;

- la realizzazione di immobili finalizzati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o di terziario avanzato, con esclusione di quelli destinati alla logistica e alla media e grande distribuzione, compresi negli ambiti di trasformazione produttiva (ATP) e il riuso di immobili o rigenerazione urbana finalizzati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o di terziario avanzato, con esclusione di quelli destinati alla logistica e alla media e grande distribuzione, siti in aree degradate, per un periodo di tre anni, l'applicazione di una riduzione della parte variabile pari al 70%;

Detta riduzione sarà riconosciuta a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica;

11. di dare atto che l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico finanziario 2022-2025 di cui al precedente punto 1 definisce ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, di applicare lo schema regolatorio III;

12. di confermare di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif individuando quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, ASM Voghera S.p.A., gestore delle suddette attività;

13. di dare atto che con successivo proprio provvedimento di variazione di bilancio si provvederà ad adeguare gli idonei stanziamenti di bilancio al fine di garantire la coerenza con l'aggiornamento biennale del piano economico finanziario di cui al precedente punto 1;

14. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;

15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;

16. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

Il Presidente del Consiglio Comunale propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ritenuta l'urgenza al fine di consentire la tempestiva applicazione di quanto deliberato in considerazione anche delle scadenze fissate per i versamenti.

Tale proposta messa in votazione dal Presidente, per appello nominale, viene approvata con n. 14 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (Cons.: Nicola Affronti, Giorgio Barbarini, Antonio Califano, Pier Ezio Ghezzi, Antonio Marfi, Elisa Piombini, Francesca Turini), su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, come proclama lo stesso Presidente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Prof. Daniele Salerno

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Sacco Botto

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)